



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA

ORDINANZA N° 37/2001

Il Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Pescara:

VISTO: il foglio n°223 datato 4.12.00 della Lega Navale Italiana;

VISTO: il fg. n° 664 in data 13/1/01 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara – Dipartimento di Prevenzione, con il quale viene comunicato l'esito delle analisi effettuate al campione di acqua prelevato dal fiume Pescara, nei pressi della fine del molo nord;

VISTA: la concessione demaniale marittima n°74/99 in data rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara alla Lega Navale Italiana Sezione di Pescara;

VISTA: l'Ordinanza n°22/73 datata 18.9.73

ORDINA

Articolo Unico

L'Articolo. 1 dell'Ordinanza 22/73 datata 18.9.73 è così modificato:

“E vietato procedere al lavaggio del pesce e dei prodotti ittici in generale con l'acqua prelevata nello specchio acqueo portuale compreso tra il ponte ferrovia e la testata dei moli guardiani, del porto canale di Pescara.

Nell'ambito succitato è parimenti vietato prelevare, per qualsiasi uso, acqua marina senza specifico nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima. ”

Pescara, li 31 Maggio 2001

**F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Ferdinando LAVAGGI**